



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  
Settore Affari Legali Generali e Privacy

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 50725	del 09/07/2013	
UOR	CC	RPA NUARA

Ai Sigg. Presidi di Facoltà  
Ai Sigg. Direttori di Dipartimento  
Ai Sigg. Direttori dei Centri Interdipartimentali  
Ai Sigg. Dirigenti  
Ai Responsabili dei poli didattici  
Al personale t.a.b.

E, p.c. Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

## LORO SEDI

Oggetto: Limiti alla trasparenza, ex art. 4 d.lgs. n. 33/2013, in relazione al trattamento in materia di pubblicazione e diffusione dei dati personali.

L'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013 pone limiti precisi alla trasparenza con riferimento agli obblighi di pubblicazione degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Viene contemperato il diritto alla massima informazione con le esigenze derivanti dalla tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti del Garante della Privacy.

### 1. Dati personali comuni.

Il primo comma del suddetto articolo detta la disciplina in materia di dati personali comuni, stabilendo che gli obblighi di pubblicazione *“comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”*.

In primo luogo si ricorda che costituisce *“dato personale comune”*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 *“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”*. Si pensi pertanto, a mero titolo esemplificativo, oltre che ai dati anagrafici, al codice fiscale, ai numeri di telefono, ai numeri di matricola, alle targhe delle autovetture.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  
Settore Affari Legali Generali e Privacy

Quanto alla modalità di diffusione, la norma in esame espressamente dispone che la medesima venga effettuata in formato aperto sui siti istituzionali in modo tale da consentire la rintracciabilità dei dati tramite i comuni motori di ricerca sul web, la loro estraibilità ed il loro riutilizzo anche a fini commerciali.

Considerato che la norma espressamente fa riferimento al “rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”, bisognerà avere riguardo ai principi fondamentali in materia dettati dall’art. 11 e seguenti del codice della Privacy (pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità con riferimento alla finalità della pubblicazione). Ciò significa che, prima di procedere alla pubblicazione e diffusione di un dato, occorre preliminarmente effettuare una attenta valutazione in ordine alla finalità per la quale il dato medesimo verrà pubblicato, verificando nel contempo che la sua diffusione non comporti il sacrificio dei diritti dell’interessato, in quanto risulti essere non proporzionata alle finalità stesse.

Il successivo quarto comma dello stesso art. 4, espressamente dispone che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti”, indicando quindi quale sia la modalità con cui le amministrazioni devono procedere in tali casi.

A titolo esemplificativo si fa presente che la pubblicazione di un *curriculum vitae* dovrà essere effettuata rendendo inintelligibili i dati non pertinenti, quali domicilio, residenza, numeri telefonici privati, indirizzi, compreso quelli di posta elettronica, codice fiscale. Resta in ogni caso fermo che, come prescritto dal successivo comma 5 dello stesso articolo “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza”. Fatti salvi i casi in cui lo stesso comma 5 prevede la non ostensibilità (“le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003”). Si ricorda che l’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 196 del 2003 fa riferimento ai cosiddetti “dati sensibili”.

## 2. Dati sensibili e giudiziari

Si ricorda innanzitutto che “dati sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 196 del 2003, sono quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Ai sensi della successiva lettera e), i “dati giudiziari” sono quelli idonei a rivelare i provvedimenti indicati dalla lettera a) alla lettera o) e dalla lettera r) alla lettera u) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (trattasi di provvedimenti inerenti condanne o sanzioni di natura penale), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.p.

Nel caso dei dati sensibili il trattamento è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali e Privacy

Si evidenzia comunque che, a norma del successivo comma 6, *“restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

Si sottolinea, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cosiddetti *“dati ipersensibili”*), l'assoluto divieto di pubblicazione e di diffusione. A ciò si aggiunge il disposto dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Da ciò deriva che non solo i dati ipersensibili, come sopra indicati, ma anche tutti i dati che comunque rivelino lo stato di disagio economico sociale degli interessati a provvedimenti attributivi di vantaggi, non devono essere pubblicati. Il divieto è assoluto. A titolo esemplificativo, così come riportato nel parere del Garante della Privacy del 7 febbraio 2013, e le linee guida del Garante Privacy del 2 marzo 2011, non è giustificato diffondere dati quali: indirizzo di abitazione, coordinate bancarie, ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore ISEE, o informazioni che descrivono le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato, titoli dell'erogazione dei benefici (ad es. attribuzione di borse di studio a soggetto portatore di handicap) o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario, oppure i criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli indici di autosufficienza nelle attività di vita quotidiana), nonché la destinazione dei contributi erogati (es. contributo per ricovero in struttura sanitaria oncologica o per donne che hanno subito violenza).

IL DIRIGENTE  
(Dott. Sergio Casella)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Antonio Valenti)